

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2009, n. 2-12269

**Approvazione del disciplinare in materia di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro, alle dipendenze della Giunta regionale del Piemonte.**

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:

Il Garante per la Protezione dei dati personali, con deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, ha emanato le linee guida in materia di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro.

Il citato Provvedimento dell'Autorità Garante raccomanda l'adozione da parte di tutte gli enti ed aziende, pubblici e privati, di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nella quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica nei luoghi di lavoro. Quindi l'adozione del disciplinare, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, costituisce per la Giunta regionale del Piemonte un atto dovuto.

Il Provvedimento dell'Autorità Garante è improntato a un sicuro "favor" nei confronti della manifestazione dei diritti del lavoratore nel luogo di lavoro, in nome del potenziamento del diritto all'informazione; riprendendo le espressioni del Garante (punto 1.2 del Provvedimento), "*Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali*".

Il disciplinare approvato con la presente deliberazione, che si conforma completamente alle indicazioni fornite dall'Autorità Garante nelle sue linee guida, si caratterizza quindi anch'essa come strumento di garanzia a favore di tutti coloro che svolgono un rapporto di lavoro a beneficio della Giunta regionale; nello specifico, tale disciplinare consiste in una informativa preventiva, fornita a tutti i soggetti prima citati, e quindi pubblicizzata con le modalità adeguate, con la quale i medesimi vengono messi al corrente dall'Amministrazione circa termini, casi e modalità di verifica circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici forniti ai dipendenti per le attività di lavoro.

Il disciplinare è quindi uno strumento di garanzia per i lavoratori e collaboratori, mediante la quale viene introdotta una maggiore tutela del loro diritto alla libera manifestazione della personalità nel luogo di lavoro, ossia il diritto ad essere previamente informati, a tutela dei propri dati personali, circa le operazioni che la Giunta regionale e l'Amministratore di sistema sono legittimate a porre in essere onde evitare un utilizzo scorretto o illecito degli strumenti informatici di servizio, operazioni che peraltro costituiscono un potere dovere della Giunta regionale a tutela dei propri diritti patrimoniali e d'immagine.

Il disciplinare è stato oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU Categorie e le osservazioni avanzate dagli stessi sono state recepite nel testo definitivo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il disciplinare sarà applicabile a tutti i soggetti esplicanti attività di lavoro a beneficio della Giunta Regionale, in quanto il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 27 aprile 2006, del contenuto della quale la Giunta regionale ha preso atto da ultimo con la deliberazione 3 giugno 2009, n. 1-11491, ha assunto una titolarità autonoma ai fini privacy.

Il testo del disciplinare, in aderenza alle indicazioni contenute nelle linee guida del Garante, verrà reso noto a tutti i dipendenti con le forme più efficaci ed immediate: trasmissione alle Direzioni e diffusione sul sito ufficiale della Regione Piemonte, anche Intranet.

La stesura di policy e specifiche regolamentazioni in materia di utilizzo di strumenti informatici di servizio utilizzati dai dipendenti – nello specifico pubblici – è stata di recente auspicata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica,

con la Direttiva n. 2 del 26 maggio 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

Poiché il Regolamento regionale 11 maggio 2006 n. 3/R, adottato per fornire copertura ai trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lg.s. n. 196/2003, è stato esteso nei suoi contenuti anche ai trattamenti degli enti strumentali della Regione Piemonte, per espressa indicazione dell'Autorità Garante, la Giunta regionale si riserva la possibilità di proporre l'adozione del disciplinare allegato presso gli enti strumentali della Regione, nei quali non sia presente una titolarità autonoma a fini privacy, e quindi la titolarità resti in capo al Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle singole specificità organizzative.

Tutto quanto sopra premesso,

la Giunta regionale,

visto il D.Lgs. n. 196/2003;

vista la Deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

vista Direttiva n. 2 del 26 maggio 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

unanime,

*delibera*

1. Di approvare, per tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze degli uffici della Giunta regionale, il disciplinare in materia di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nei rapporti di lavoro, adottato in esecuzione della Deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. Di prescrivere agli uffici regionali competenti che il testo del disciplinare venga reso conoscibile a tutti i dipendenti della Giunta regionale con diffusione presso il sito ufficiale della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo idoneo.

3. Di prescrivere agli uffici regionali competenti la diffusione della conoscenza del disciplinare allegato alla presente deliberazione anche presso gli enti strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte, affinché essa possa venire approvato anche presso tali Enti, con atto del Presidente della Giunta regionale qualora essi siano privi di una autonoma titolarità privacy.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, edizioni analogica e Internet, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato